

FONDAZIONE OASI COLTIVAZIONE ELEMENTARE STATUTO

ARTICOLO 1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

È costituita una Fondazione denominata **FONDAZIONE OASI COLTIVAZIONE ELEMENTARE**

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (DLgs 117/2017, nel prosieguo CTS) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la Fondazione assumerà la denominazione *FONDAZIONE OASI COLTIVAZIONE ELEMENTARE ETS*.

ARTICOLO 2 SEDE

La Fondazione ha sede nel comune di **Ponte dell'Olio (PC)**, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ARTICOLO 3 SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (CTS articolo 5 lettera d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (CTS articolo 5 lettera e);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (CTS articolo 5 lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (CTS articolo 5 lettera k);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (CTS articolo 5 lettera s);
- attività di interesse generale a norma del CTS articolo 5 lettera u;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (CTS articolo 5 lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche del Tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (CTS articolo 5 lettera w).

ARTICOLO 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del CTS. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del CTS;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o in natura, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

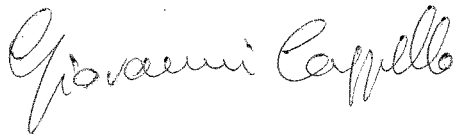
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro o in natura, o da altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ARTICOLO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 del CTS nonché il bilancio secondo l'articolo 14 del CTS, ricorrendone i requisiti.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della



sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ARTICOLO 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori e
- Partecipanti.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali. All'uopo dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ARTICOLO 8 FONDATORI

Sono Fondatori Giovanni Cappello, Katia Maria Rovetta, Chiara Aliboni, Elsa Gozzi, Silvia Noli, Luigi Alberto Zoboli e Ambrogio Novelli. Il Consiglio di Indirizzo potrà conferire la qualifica di Fondatori a persone che si siano distinte per l'assiduo sostegno alle attività ed alla vita della Fondazione.

ARTICOLO 9 PARTECIPANTI

Possono divenire Partecipanti, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti appositamente istituito dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ARTICOLO 10 DECADENZA E RECESSO

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 - trentuno dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere con preavviso di 6 (sei) mesi.

I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'articolo 10, comma secondo, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ARTICOLO 11 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico);
- il Revisore legale dei Conti.

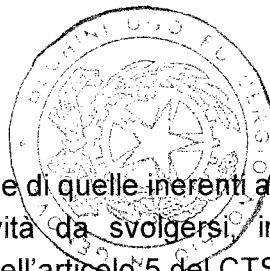
Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ARTICOLO 12 CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- attribuisce la qualità di Fondatore;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di



responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto nel comma secondo dell'articolo 5 del CTS;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ARTICOLO 13 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi del precedente articolo 9 è istituita l'Assemblea di Partecipazione.

L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. In particolare:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ARTICOLO 15 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono ammesse partecipazioni in videoconferenza purché:

- siano indicate nell'avviso di convocazione la piattaforma impiegata e le modalità di connessione, anche con rinvio a successiva comunicazione dei parametri d'accesso a chi ne faccia espressa richiesta;
- sia agevolmente possibile al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia agevolmente possibile al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia agevolmente possibile agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; laddove anche una sola di tali funzionalità risulti anche temporaneamente indisponibile, il Presidente sospende i lavori, indipendentemente dalla percentuale di capitale che interviene in videoconferenza;
- si dia analiticamente atto in verbale dell'adempimento di tutte le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

ARTICOLO 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- 5 (cinque) dal Consiglio d'Indirizzo (articolo 26, comma quarto, CTS);
- 2 (due) dai Partecipanti (articolo 26, comma quarto, CTS).

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo commà. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del

Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ARTICOLO 17 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 18 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'articolo 30 del CTS.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio d'Indirizzo nomina anche un revisore legale

dei conti, a cui si applica la disciplina dell'articolo 31 del CTS.

ARTICOLO 19 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà l'organo liquidatorio (monocratico o collegiale), determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del CTS.

ARTICOLO 20 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 21 CLAUSOLA TRANSITORIA

Il Consiglio d'Amministrazione avrà tre soli componenti, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo, sino a quando non saranno ammessi Partecipanti.

Giovanni Cappello

